

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PRODOTTI E DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000, SUDDIVISA IN 2 LOTTI – EDIZIONE 9

Il presente errata corregge sarà visibile su: www.consip.it e www.acquistinretepa.it

ERRATA CORRIGE

A) Modifiche al Disciplinare di gara

A.1) Il par. “Premesse” nella parte in cui riporta:

“Qualora l’Amministrazione contraente rientri tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 133/2019 e l’oggetto del proprio ordinativo di fornitura sia destinato a essere impiegato sulle reti, sui sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi informatici di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), della medesima legge, l’ordinativo di fornitura dovrà essere emesso nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 6, della stessa.”

è da intendersi sostituito come di seguito:

“L’iniziativa non ricade nel perimetro di applicazione del D.L. 105/2019 e del DPCM 30 aprile 2025 e conseguentemente non potranno aderire le amministrazioni ricadenti nel PNSC che acquistino beni da impiegare sulle reti, sistemi informativi e servizi informatici inseriti nell’elenco dei c.d. “beni ICT” di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 105/2019.”

A.2) Il par. 1.1 – “Sistema telematico di negoziazione” che riporta

“In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.”

è da intendersi modificato come segue

“In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sul Sistema e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all’indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell’articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga o la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Classificazione Consip: Ambito pubblico

Nei soli casi in cui la sospensione, la riapertura o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.”.

A.3) Il par. 1.2 – “Dotazioni tecniche” che riporta

- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;*

è da intendersi sostituito come segue

- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dal Sistema e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari a 2, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);*

A.4) Il par. 1.3 – “Identificazione” che riporta

“L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

- 1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei;*
- 2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta alla mail useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it, tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.”*

è da intendersi sostituito come segue

- 1. mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;*
- 2. In caso di operatore economico extra-UE, attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dal Sistema e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari a 2, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). Nello specifico tale operatore (e l'operatore europeo proveniente da Paesi non inclusi nel sistema eIDAS e i cittadini italiani residenti all'estero che non possono autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS) possono richiedere le credenziali di accesso compilando l'apposito form di registrazione; successivamente, essi riceveranno un'email con un link per accedere a una video-intervista secondo le modalità che saranno ivi indicate, all'esito della quale saranno fornite le credenziali. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a*

Classificazione Consip: Ambito pubblico

farne richiesta, tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta."

A.5) Al termine del par. 3.4 – *"Modifiche del contratto in fase di esecuzione"* del Disciplinare di gara è aggiunto il seguente periodo:

"Clausola di rinegoziazione: sono previste clausole di rinegoziazione, come meglio indicato all'art. 6 dello schema di Convenzione e al paragrafo 3.6, e relativi sottoparagrafi, del Capitolato Tecnico."

A.6) Il par. 5 – *"Requisiti generali e altre cause di esclusione"* che riporta

"La consegna dovrà avvenire tramite inserimento nel FVOE. Inoltre, in fase di prima applicazione del FVOE, una copia del suddetto Rapporto dovrà altresì essere inserita, a Sistema, nella busta amministrativa. (...)"

è da intendersi modificato come segue:

"La consegna dovrà avvenire tramite inserimento nel FVOE (ove non sia già presente). Per ragioni di processo e speditezza dell'azione amministrativa, una copia del suddetto Rapporto dovrà altresì essere inserita, a Sistema, nella busta amministrativa."

A.7) Al par. 6 – *"Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova"*, il seguente periodo

"In caso di produzione parziale o di assenza dei documenti, si procederà a richiedere al concorrente di produrre o integrare la suddetta documentazione direttamente sul FVOE."

è da intendersi eliminato.

A.8) Al Par. 9-1 – *"Sovvenzioni estere distorsive"* è stato aggiunto il seguente periodo:

"Se l'operatore economico non ha presentato nell'offerta l'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 debitamente compilato secondo le modalità sopra descritte, la stazione appaltante richiede di presentare il documento entro 10 giorni lavorativi."

Nel caso di mancata presentazione del documento richiesto, l'offerta dell'operatore economico è dichiarata irregolare e respinta; la stazione appaltante informa la Commissione di tale esclusione."

A.9) Il par. 11 – *"Pagamento del contributo a favore dell'ANAC"* che riporta

"Vista l'attuale indisponibilità del FVOE ai fini della verifica e reperibilità dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare a Sistema copia della ricevuta di pagamento del contributo stesso."

Qualora il pagamento non risulti caricato a Sistema, la Consip richiederà, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia nel termine stabilito nella suddetta richiesta è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta"

è da intendersi modificato come segue:

"Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Ai fini della verifica e reperibilità dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare a Sistema copia della ricevuta di pagamento del contributo stesso."

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante

Classificazione Consip: Ambito pubblico

soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

A.10) Al par. 12 – “Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara”, la dimensione massima per singolo file e per la singola comunicazione originariamente prevista pari a 15MB passa a **14MB**.

A.11) Il par. 14.2 – “Documento di gara unico europeo (DGUE)” che riporta

“In fase di prima applicazione del FVOE, le misure di self cleaning dovranno altresì essere inserite, a Sistema, nella busta amministrativa.”

è da intendersi modificato come segue

“Per ragioni di processo e speditezza dell’azione amministrativa, le misure di self cleaning dovranno altresì essere inserite, a Sistema, nella busta amministrativa.”

A.12) Il par. 23 - “Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto” che riporta

“In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, Consip S.p.A. potrà disporre l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’aggiudicatario, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine.”

è da intendersi modificato come segue

“La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell’operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un’autocertificazione all’offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare. Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell’operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un’autocertificazione dall’operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.”

B) Modifiche al Capitolato Tecnico

B.1) Al par. 2.1.2 *Requisiti di sicurezza cibernetica*, la parte finale relativa al CVCN, che riporta:

“Con riferimento al D.L. 105/2019 convertito con modificazioni dalla l. 133/2019 e relativi decreti attuativi, il Fornitore sarà tenuto a farsi carico degli oneri derivanti dal supporto necessario che dovrà garantire alle Amministrazioni rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, durante l’effettuazione delle verifiche preliminari e condizioni e test hardware e software laddove previste dal CVCN o dai CV sui prodotti/servizi oggetto di convenzione e rientranti fra le categorie individuate dal DPCM del 15 giugno 2021 (Switch, Router Wifi, Gateway Wifi, Optical transmission board) e successivi aggiornamenti intervenuti dopo la pubblicazione della gara.

Classificazione Consip: Ambito pubblico

Il Fornitore sarà inoltre tenuto, in relazione alle misure di sicurezza di cui all'Appendice 1, All. B del DPCM 81/2021 e al corrispondente ambito di cui all'art. 1 comma 3, lett. b), n. 8) del D.L. 105/2019, relative ai beni/sistemi/servizi sopra elencati e oggetto di affidamento da parte delle Amministrazioni del perimetro di cybersicurezza, a supportare le Amministrazioni nella fase di adozione di tali misure, ponendo in essere le condizioni per il loro recepimento"

è da intendersi eliminata.

B.2) Viene aggiunto il paragrafo 3.6. *Clausola di rinegoziazione specifica ex art. 9, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e relativi sottoparagrafi.*

C) Modifiche allo Schema di Convenzione

C.1) Il comma 7 dell'art. 4 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE che riporta:

"Qualora l'Amministrazione Contraente ricada tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 133/2019 e l'oggetto del proprio Ordinativo di Fornitura sia destinato a essere impiegato sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 133/2019, atteso che prima di procedere all'emissione dell'Ordinativo di fornitura, il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e trasferito dal D.L. 82/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 109/2021) presso l'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale, o uno dei Centri di Valutazione (CV), istituiti presso il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa, potrà aver riscontrato la comunicazione della Amministrazione stessa prevedendo la necessità di effettuare verifiche preliminari e/o imporre condizioni e test hardware e software su forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2 lett. b) legge 133/2019, l'Amministrazione contraente prevedrà nell'Ordinativo di Fornitura medesimo le clausole che condizioneranno, sospensivamente ovvero risolutivamente l'Ordinativo di Fornitura al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN o da uno dei CV."

è da intendersi eliminato.

C.2) All'Articolo 6 - MODIFICHE CONTRATTUALI, viene introdotto il nuovo comma 5 che riporta:

"5. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, e 120, comma 8, del Codice, potrà trovare applicazione la clausola di rinegoziazione espressamente indicata al paragrafo 3.6 del Capitolato Tecnico, con le modalità e nei casi ivi previsti."

Di conseguenza il precedente comma 5 viene rinumerato e modificato come segue:

"6. In aggiunta a quanto sopra, qualora dovessero sopraggiungere ulteriori e diverse circostanze straordinarie e imprevedibili rispetto a quelle previste nel precedente comma, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario della Convenzione e/o dei Contratti attuativi, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice."

D) Pubblicazione documenti

Si rende noto che il Disciplinare di gara e il Capitolato tecnico – già ripubblicati in data 9 maggio 2025 - sono sostituiti dai documenti "ID 2777 – Reti Locali 9 – Disciplinare post II EC", dall'"ID 2777 - Reti Locali 9 - Schema di Convenzione post II EC" e dall'"ID 2777 – Reti Locali 9 – Capitolato Tecnico post II EC".



Classificazione Consip: Ambito pubblico

Consip S.p.A.

Avv. Marco Reggiani

(Amministratore Delegato e Direttore Generale)